



S.U.A. - PROVINCIA DI MATERA



G00007

LETTERA DI INVITO

Con la presente Lettera, si invita codesto Spett.le Operatore economico a presentare preventivo per la procedura relativa ai **Lavori di ripristino e valorizzazione del sentiero turistico Valle delle Donne - Monte Coppolo- Comune di Valsinni**

CUP: J87J18000750002

CIG: 81255697A8



Art. 1 Stazione Appaltante

Denominazione	Provincia di Matera
Indirizzo	via Ridola n. 60, Matera, 75100
Telefono	+390835306254
PEC	appaltiprovinciamt@pec.it
Profilo del committente	https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti
Codice Fiscale	80000970774
Codice IPA	p_mt

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è l' Ing. Francesco Tagliente.

Art. 2 Procedura

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, e 95 del Codice.

La procedura è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Matera, raggiungibile al link <https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti> e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI del Codice.

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l'operatore economico prende visione della "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Assistenza tecnica" o inviando una e-mail all'indirizzo supportoappalti@provincia.matera.it.

Art. 3 Documentazione

La documentazione, visibile in Area personale per l'operatore economico invitato, è resa disponibile alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi, ai sensi dell'art. 53 del Codice, al con il n. **G00007**.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo lavori;
- 2) Lettera di invito;
- 3) Schema domanda di partecipazione;
- 4) Modello D.G.U.E.;
- 5) Dichiarazione integrativa dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016



Art. 4 Oggetto e importo

L'appalto ha ad oggetto i **Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sede municipale a seguito delle eccezionali nevicate del 5-18 gennaio 2017 - Comune di Valsinni**

L'appalto non è suddivisibile in lotti per l'omogeneità tecnico-operativa delle lavorazioni da svolgere.

Categoria OG2

Importo opere a misura 73.692,56 € IVA esclusa

di cui soggetto a ribasso 72.686,94 €

di cui sicurezza 1.005,62 €

Il contratto di appalto è stipulato a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.

Il prezzo globale offerto, dev'essere determinato mediante offerta a unico ribasso.

L'importo offerto dal concorrente è vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate, ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

L'appalto è finanziato con fondi regionali.

Art. 5 Luogo di esecuzione del contratto

Il luogo di svolgimento del contratto è il Comune di Valsinni (MT).

Art. 6 Termine di espletamento

La durata dell'appalto, conformemente a quanto precisato nel Capitolato speciale d'appalto, è di 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, laddove ricorrano i presupposti, dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 7 Requisiti e condizioni di partecipazione

I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla procedura, devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti:

- A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice;
- B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice:
 - i. iscrizione, per attività corrispondenti all'oggetto della procedura, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice).

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., l'operatore economico deve presentare dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.



In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), consorzio ordinario di concorrenti (costituendo e costituito), i requisiti di ordine generale di cui alla lett. A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano e dal Consorzio stesso nelle ipotesi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

- C. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), del Codice, relativamente alle lavorazioni previste dalla categoria OG2:
- i. adeguati ai lavori da eseguire, come previsti dal progetto esecutivo. Nello specifico il concorrente deve possedere attestazione, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità; OG2 Classe 1 o i requisiti di cui all'art. 90 del regolamento di attuazione 207/2010.

In caso di RTI orizzontale o di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento (40%) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del dieci per cento (10%), nei limiti previsti dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

In ogni caso, la mandataria assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l'esclusione, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura, in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Art. 8 Mezzi di prova dei criteri di selezione

Per i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema informativo dell'A.N.AC., denominato AVCpass, avviene con l'inserimento da parte del concorrente della relativa documentazione nel suddetto sistema.

L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nell'AVCpass.

Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), del Codice, la comprova, riferita alle disposizioni di cui alla lett. C, punto i. del precedente articolo, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte I-II, del Codice, mediante:



- a) attestazione rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'A.N.AC., in corso di validità, relativa alla categoria OG1, classifica I.

Per i requisiti di capacità tecnico-professionale, ex art. 83 comma 1, lett. c), del Codice, la comprova, riferita alle disposizioni di cui alla lett. D, punto i. del precedente articolo, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:

- a) originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e di attestazione di buon esito;
oppure
- b) copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto, corredata da attestazione di buon esito;
oppure
- c) dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso, corredata da attestazione di buon esito.

In caso di lavori eseguiti, invece, a favore di committenti privati, mediante:

- a) originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, corredata da attestazione di buon esito;
oppure
- b) originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto, corredata da attestazione di buon esito.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione. Essi si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del Codice.

Le eventuali certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCpass. I certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti devono essere inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.

La documentazione a comprova dei requisiti e delle condizioni di partecipazione deve essere inserita dall'operatore economico nel sistema AVCpass.

Art. 9 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti di legge dell'importo complessivo del contratto.

L'omessa indicazione della volontà di subappalto, comporta l'impossibilità di ricorrervi, in fase di esecuzione.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'affidatario. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

Art. 10 Registrazione al sistema AVCpass

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con le modalità di cui alla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass (Servizi ad accesso riservato AVCpass Operatore economico) e acquisire il relativo "PassOE", di cui all'art. 2, comma 3, lett. b., della Delibera A.N.AC. 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Al fine del rilascio del suddetto PassOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4 della Deliberazione A.N.AC. 157/2016.

Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PassOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.

Art. 11 D.G.U.E.

Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
- Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- a) D.G.U.E., a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II, sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in legge 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per il subappaltatore, allega:

- a) D.G.U.E., a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla Parte II, sezioni A e B, alla Parte III, sezioni A, C e D, e alla Parte VI;
 - Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
 - Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
 - la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
 - la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
 - Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



Art. 12 Garanzia per la partecipazione alla procedura

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari a € **1.473,85** salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia deve essere prodotta in favore del Comune di Valsinni.

La garanzia provvisoria è costituita da:

- a) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- a) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo



2004, n. 123, deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

- c) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- d) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi



dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Art. 13 Sottoscrizione della documentazione

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:

- a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella Busta amministrativa;
- c) dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
- d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- e) in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- f) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 14 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;



- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (a esempio, garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (a esempio, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (a esempio, dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazioni riservate al concorrente", provvede a integrare quanto richiesto dalla Stazione appaltante. Per approfondimenti, si rinvia alla [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Art. 15 Modalità di recapito dell' offerta

Le offerte devono essere inviate alla Stazione Appaltante entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 27.12.2019**.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Richieste di offerta" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma di *e-procurement* è:



- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g), del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di comprovati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta economica", costituisce causa di esclusione.

La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dalla protocollazione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione della stessa sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Art. 16 Contenuto della Busta amministrativa

Nella "Busta amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti, firmati digitalmente:

- a) PassOE, secondo le disposizioni del presente disciplinare;
- b) domanda di partecipazione, redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, comprensiva di marca da bollo da € 16,00, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere firmata digitalmente anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento



temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione.

- c) D.G.U.E., come da modello allegato;
- d) cauzione provvisoria, secondo le disposizioni del presente disciplinare e gli schemi adottati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, è richiesta una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dal suddetto articolo e allega copia conforme della relativa certificazione;

Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "Busta amministrativa".

- a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
 - ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
 - i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;



- ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma;
- iii. dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni del presente disciplinare, il concorrente deve inserire nella "Busta amministrativa", a pena di esclusione:

- a) il contratto originale o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- b) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Art. 17 Contenuto della Busta economica

La "Busta economica" deve contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- a) offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma, secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, comprensiva di marca da bollo da € 16,00, indicante:
 - l'importo complessivo per la realizzazione dei lavori, da esprimere in cifre e lettere, IVA e oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;



- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

Al fine del corretto inserimento dell'offerta a prezzi unitari, l'operatore economico prende visione della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)

Art. 18 Modalità di esperimento della procedura

La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per concorrente, è fissata per le ore **13:00 del giorno 27.12.2019** presso la sede della Provincia di Matera, sita in via Ridola, n. 60 – 75100, Matera.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso la propria Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio alla [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Le successive sedute pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno comunicate ai concorrenti attraverso il profilo del committente.

Il Seggio di gara/RUP procede alla verifica della Busta amministrativa, all'eventuale attivazione del sub procedimento del soccorso istruttorio, alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

In seduta pubblica il Seggio di gara/RUP procede al sorteggio di uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, per valutare la congruità delle offerte e, in seguito, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura degli importi/ribassi offerti.

La Stazione appaltante esclude automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, la facoltà di esclusione automatica alla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del suddetto comma 2, non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Nel caso di offerte uguali, la migliore posizione in graduatoria è individuata mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, il RUP provvede alla formazione della proposta di aggiudicazione.



Nel caso di offerte anormalmente basse, il RUP procede alle verifiche di cui al precedente articolo.

Al termine delle operazioni di verifica della congruità delle offerte, il RUP procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Trattandosi di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Codice (D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), la stazione appaltante si riserva la facoltà, previa valutazione dei preventivi acquisiti, di non procedere all'affidamento dell'interventi, di rinegoziare in caso di ribassi ritenuti comunque anomali.

Art. 19 Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara, ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC., nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, scorrendo la graduatoria.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 20 Ulteriori disposizioni

I lavori devono essere eseguiti dalla Ditta appaltatrice, alla quale è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il lavoro aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nei casi indicati all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art. 110, comma 2, del Codice.

Art. 21 Definizione delle controversie

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore è il foro di Matera in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.



L'accesso agli atti è garantito ai sensi dell'art. 53 del Codice. La richiesta di accesso agli atti deve indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso.

L'istanza deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e deve altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della suddetta tutela.

Inoltre, qualora si si voglia effettuare l'accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e, pertanto, si procede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5, lett. a), del Codice, fornendo specifica indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento a precisi dati contenuti nei documenti prodotti in sede di gara. In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Ing. Domenico Pietrocola